

CRITERI PER IL CONTRIBUTO c.d. “ACQUISTO PRIMA CASA”

Testo unico dei criteri, condizioni e modalità per l’accesso al contributo di cui al comma 4 ter dell’articolo 3 della legge provinciale n. 9 del 2013, di cui all’Allegato n. 1 della deliberazione 29 marzo 2018, n. 523, della Giunta provinciale, così come modificato dalla deliberazione 13 aprile 2018, n. 652 e dalla deliberazione 27 luglio 2018, n. 1323.

(in neretto le parole sostituite o aggiunte con la deliberazione n. 652 del 2018 e con la deliberazione n. 1323 del 2018).

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. La presente regolamentazione individua i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione del contributo ex comma 4ter dell’art. 3 della l.p. 9/2013.

ARTICOLO 2 - FINALITA’ DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è finalizzato a favorire sia l’acquisto della prima casa di abitazione che il risparmio pensionistico complementare.

ARTICOLO 3 - REQUISITI E CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. Possono accedere al contributo le persone fisiche che alla data di presentazione della domanda:

- a) risiedono nella provincia di Trento;
- b) hanno un’età anagrafica non superiore a cinquantacinque anni;
- c) hanno una posizione pensionistica complementare attiva presso un fondo pensione aderente al Progetto Risparmio Casa;
- d) si impegnano ad effettuare in favore della medesima posizione pensionistica complementare versamenti volontari attraverso bonifico per almeno trecento euro annui nei dieci anni successivi a quello di concessione del contributo di cui al presente allegato. E’ ammessa la facoltà di versare i tremila euro corrispondenti alla somma dei predetti dieci versamenti minimi annui anche mediante un unico versamento annuo, o comunque mediante un numero di versamenti annui inferiore a dieci;
- e) non sono proprietarie, **per intero (1/1)**, di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il richiedente abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli; **in questo caso di deroga, è ammesso al presente contributo, in via eccezionale, l’acquisto della restante quota di proprietà, fino ad arrivare al 100%, da parte del proprietario pro quota riferito a uno dei menzionati immobili ad uso abitativo;**
- f) hanno acquistato, a partire **dal 1 gennaio 2018** la prima casa di abitazione sita nel territorio della provincia di Trento con un prezzo comprensivo di IVA pari ad almeno **settantacinquemila euro;**

g) hanno trasferito la residenza anagrafica presso la suddetta unità immobiliare la cui proprietà deve risultare intavolata in loro favore;

h) nel caso in cui non abbiano ancora trasferito la residenza anagrafica presso la suddetta unità immobiliare e il diritto di proprietà della medesima non sia stato ancora intavolato in loro favore, si devono impegnare a soddisfare tali adempimenti entro sei mesi dalla data di acquisto (rogito) dell'unità immobiliare, **fatta salva la proroga richiesta con adeguata motivazione**. Tali requisiti una volta soddisfatti devono perdurare per un periodo di almeno cinque anni.

2. Sono ammessi al contributo gli acquisti di prima casa di abitazione effettuati da singole persone fisiche o da coppie di persone fisiche attraverso domanda congiunta. Per coppie di persone fisiche si intendono quelle formate da coniugi, tenuto conto di quanto previsto dalla legge n. 76 del 2016 comprese le convivenze di fatto previste dalla medesima disciplina, già conviventi al momento della domanda del contributo. Sono ammesse anche le coppie formate da persone che non convivono già al momento della domanda purché si impegnino a farlo nel rispetto delle scadenze di cui alla lettera h) del precedente comma 1. I componenti della coppia devono soddisfare ciascuno i requisiti e le condizioni di cui al precedente comma 1). Limitatamente all'impegno di cui alla lettera d) del medesimo comma 1) relativo all'effettuazione dei versamenti volontari nei dieci anni successivi a quello di concessione del contributo, l'importo minimo del versamento corrisponde ad almeno centocinquanta euro ed è ammessa la facoltà di versare i millecinquecento euro corrispondenti alla somma dei predetti dieci versamenti minimi annui anche mediante un unico versamento annuo, o comunque mediante un numero di versamenti annui inferiore ai dieci.

3. Per prima casa di abitazione s'intende l'unità immobiliare **ad uso abitativo, rientrante nelle categorie catastali da A/2 ad A/7**, destinata alla residenza anagrafica del richiedente, in piena proprietà, e **per intero**, di quest'ultimo, non gravata da diritti reali di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie e sita sul territorio della provincia di Trento. La predetta unità immobiliare non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (Ville) e A9 (castelli e palazzi). Le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 si considerano rientranti nella presente definizione di prima casa di abitazione esclusivamente se l'acquisto delle stesse è contestuale a quello dell'unità immobiliare al servizio della quale sono destinate. Nel caso in cui i richiedenti siano coppie di persone fisiche, per prima casa di abitazione s'intende l'unità immobiliare in comproprietà, **pro quota**, destinata alla residenza anagrafica di entrambi i richiedenti.

ARTICOLO 4 - QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo corrisponde all'importo di 15 mila euro.

2. Una quota del contributo denominata "Quota Previdenza" pari a 2.500 euro è finalizzata al versamento sulla posizione pensionistica attivata presso un fondo pensione aderente al Progetto Risparmio Casa. In sede di domanda il richiedente può chiedere che tale quota sia versata sulla posizione pensionistica attivata in favore di un familiare minore a carico del richiedente medesimo.

3. In caso di domanda presentata da una coppia, il contributo e la quota previdenza sono divisi in due parti uguali.

ARTICOLO 5 - DIVIETO DI CUMULO CON ALTRI CONTRIBUTI

1. Il contributo non è cumulabile con altri eventuali contributi da parte di pubbliche amministrazioni concessi per le stesse finalità di sostegno all'acquisto della prima casa di abitazione **oggetto del presente contributo. Il contributo è cumulabile con le agevolazioni fiscali previste da normative statali.**

ARTICOLO 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINI E MODALITA''

1. La domanda di contributo deve essere presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta e in regola con l'imposta di bollo, alla struttura provinciale competente in materia di edilizia abitativa dal 2 maggio 2018 al **31 dicembre 2018**, avvalendosi di apposito modulo approvato con determinazione del Dirigente della struttura competente in materia di edilizia abitativa. Alla domanda deve essere allegata copia semplice del contratto di acquisto della prima casa (rogito) e la certificazione rilasciata da Pensplan Centrum S.p.A. attestante l'iscrizione ad un fondo pensione aderente al Progetto Risparmio Casa. **E' altresì possibile allegare alla domanda, in luogo del contratto di acquisto della prima casa (rogito), copia conforme all'originale del decreto del giudice di trasferimento della proprietà dell'immobile, a seguito di vendita giudiziale, idoneo ad essere intavolato: in quest'ultimo caso, al momento della presentazione della domanda deve essere già avvenuta l'intavolazione del diritto di proprietà dell'immobile.**

2. La domanda deve essere presentata con una delle seguenti modalità:

a) consegna a mano presso la struttura competente in materia di edilizia abitativa o presso gli sportelli di assistenza e di informazione al pubblico della Provincia autonoma di Trento decentrati sul territorio;

b) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno: in tal caso fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

c) tramite posta elettronica (certificata o semplice) alla casella serv.autonomielocali@pec.provincia.tn.it. Limitatamente al caso in cui le domande siano presentate da un professionista è necessario l'invio tramite una casella di posta elettronica certificata.

3. Le domande presentate prima od oltre i termini previsti sono irricevibili.

Le domande incomplete sono dichiarate inammissibili. Per domande incomplete si intendono quelle nelle quali non vengono riportati gli elementi necessari per l'ammissione; nel modulo di domanda sono specificati i campi obbligatori la cui mancata compilazione comporta l'inammissibilità della domanda.

ARTICOLO 7 - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è concesso entro 90 giorni dalla presentazione della domanda in base all'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 8 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'erogazione del contributo è effettuata entro 90 giorni dalla concessione.
2. La Quota Previdenza è direttamente versata dalla Provincia sulla posizione pensionistica individuale attivata dal richiedente presso un fondo pensione aderente. La Provincia esegue il suddetto versamento sulla base di una specifica delega fornita dal richiedente in sede di domanda del contributo.
3. Se il richiedente chiede, ai sensi del precedente articolo 4, comma 2, che la Quota Previdenza sia versata in favore della posizione pensionistica individuale riferita ad un familiare minore a suo carico, la Provincia esegue il suddetto versamento sulla base di una specifica delega fornita in sede di domanda del contributo. In questo caso il richiedente si deve impegnare ad effettuare in favore della medesima posizione pensionistica complementare i previsti versamenti volontari negli anni successivi a quello di concessione del contributo di cui al presente allegato.

ARTICOLO 9 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Si procede alla revoca del contributo qualora in sede di controllo sia riscontrata la mancanza di uno dei requisiti, o il mancato rispetto di uno degli impegni, previsti nei precedenti articoli per l'accesso al contributo medesimo. Si valuta opportuno evidenziare di seguito alcune delle cause che comportano la revoca del contributo:
 - a) il beneficiario del contributo non adempie all'impegno di cui alla lettera d), comma 1, del precedente articolo 3; questa causa di revoca non opera in caso di decesso del beneficiario; è ammessa la possibilità di chiedere un'eventuale sospensione all'obbligo di versamento annuo presentando una domanda adeguatamente motivata;
 - b) l'intavolazione in favore del beneficiario del contributo del diritto di proprietà della prima casa di abitazione e il trasferimento della sua residenza nella predetta abitazione non avvengano entro il termine di sei mesi dalla data di acquisto (rogito) dell'unità immobiliare, **fatta salva la proroga richiesta con adeguata motivazione**, e nel caso in cui i predetti requisiti non perdurino per un periodo di almeno cinque anni.
2. Il beneficiario del contributo al verificarsi delle cause di revoca di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, deve darne pronta comunicazione alla struttura competente in materia di edilizia abitativa.
3. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme ricevute a titolo di contributo maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.
4. Nel caso di domanda congiunta, la presenza di cause di revoca di cui al comma 1 relativamente a uno solo dei due richiedenti comporta la revoca del contributo per il medesimo richiedente.

ARTICOLO 10 - CONTROLLI

1. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese verrà effettuato su un campione di almeno il 5% delle domande presentate.
2. Al fine di esercitare il controllo la struttura provinciale competente in materia di edilizia abitativa può chiedere ai beneficiari dei contributi l'esibizione di qualsiasi documentazione ritenuta necessaria.